



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat du Territoire, de l'Environnement et des
Ouvrages Publics

Département du Territoire, de l'Environnement et
des Ressources Hydriques

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche

Loc. Amérique n. 33
11020 QUART (Aoste)
Tél. 0165 / 776817 - 16 - 18 - 55
Téléfax 0165 / 776843
www.regione.vda.it

Ufficio tutela dell'ambiente
Bureau de la protection de l'environnement

Prot. n. 2935/DTA
Vs./Rif.

Quart, 11 FEB. 2008
RACCOMANDATA A.R.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA'
MONTANE
LORO SEDI

AI SOGGETTI GESTORI DI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E/O DI RECUPERO DEI
RIFIUTI
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

E p.c.

ALLA Chambre Valdotaïne des entreprises et
des activités libérales
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

Oggetto: Attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante, fra l'altro, modifica della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito della prossima entrata in vigore delle disposizioni correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riportate nel decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con riferimento in particolare alla parte IV riferita alla gestione dei rifiuti, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni operative finalizzate ad una corretta attuazione delle nuove disposizioni.

In particolare:

- a) **tenuta dei registri di carico-scarico dei rifiuti:** nulla è cambiato se non che il registro di carico-scarico previsto dall'articolo 190 del d. lgs. n. 152/2006, deve, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme (13 febbraio 2008), **essere nuovamente numerato e vidimato**. I soggetti già tenuti a tale obbligo, in possesso di registri di carico-scarico già numerati e vidimati secondo le norme previgenti al d. lgs. n. 152/2006 (es. vidimati presso l'agenzia delle entrate), possono continuare ad utilizzare tali registri fino al loro esaurimento. I soggetti che invece hanno in uso registri non numerati e non vidimati (formalità abolite successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 29 aprile 2006, n. 152) devono provvedere, a partire dal 13 febbraio 2008, **a dotarsi di un nuovo registro numerato e vidimato dalla Camera di Commercio secondo le nuove disposizioni**;
- b) **obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.):** la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 189 del d. lgs. n. 152/2006, **reintroduce l'obbligo di presentazione del M.U.D.** anche per i produttori dei rifiuti speciali non pericolosi, limitatamente alle imprese e agli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, c) *-i rifiuti da lavorazioni industriali-*, d) *-i rifiuti da lavorazioni artigianali-* g), *-i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi-*. **La novellata norma prevede che sono esonerati da tale obbligo** (oltreché gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila come già previsto nella disciplina previgente), anche **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi** (che abbiano effettuato l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali), **nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti**;
- c) **trasporto dei rifiuti propri non pericolosi o dei propri rifiuti pericolosi fino ad un quantitativo massimo di 30 litri o 30 kg giornalieri:** tale attività è possibile previa iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, con il nuovo adempimento riferito alla identificazione degli automezzi che saranno utilizzati a tale scopo e previa verifica dell'idoneità tecnica dei mezzi stessi;
- d) **svolgimento di attività di recupero dei rifiuti secondo le procedure autorizzative semplificate:** la competenza per il rilascio dell'iscrizione per tali attività è stato riattribuito alle Province, quindi, in Valle d'Aosta, alla Regione. Lo svolgimento delle attività di recupero secondo le procedure semplificate, così come previste dall'articolo 216 del d. lgs. n. 152/2006 può essere, quindi, avviato previa presentazione di una denuncia di inizio attività da inoltrare all'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche – Ufficio tutela dell'ambiente – Loc. Amérique, 33 – 11020 QUART;

- e) **gestione dei rifiuti urbani da parte delle aziende speciali o delle società pubbliche di gestione:** le modifiche effettuate dal d. lgs. n. 4/2008 hanno reintrodotta l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali anche per tali soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Distinti saluti.

IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE
DELLA VALLE D'AOSTA
Primo Dirigente Comandante
- Dott. Luca DOVIGO -

I Funzionari Responsabili:
d.ssa Ines MANCUSO
isp. for. le Aldo MARTELLO

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO, AMBIENTE E RISORSE IDRICHE
- Ing. Raffaele ROCCO -

R:\Common\Protocollo Tutela Ambiente\Circolare nuovi adempimenti d. lgs. 152-2006.doc